

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: *permanenti e temporanee*.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono *permanenti*.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono *temporanee*.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale (Ufficio Patrimonio) a cui fa capo l'istruttoria della pratica e rilascio della concessione; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;

- alla domanda deve essere allegata la planimetria riguardante l'occupazione richiesta, per tutte le occupazioni di durata superiore ad un periodo di giorni 7.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi degli esercizi pubblici, delle botteghe artigiane e di altri esercizi commerciali che chiedono la concessione dello spazio antistante i locali stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni.

L'ufficio Patrimonio provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a rendere noto l'avvio del procedimento.

La concessione viene rilasciata per le *occupazioni permanenti*. L'autorizzazione viene rilasciata per le *occupazioni temporanee*.

La concessione o autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Settore.

Il termine massimo entro il quale l'ufficio deve esaminare e rilasciare la concessione è di 30 giorni dalla presentazione della domanda; nello stesso termine vengono comunicati l'eventuale diniego ed i motivi del mancato rilascio.

Art. 5

Concessione

Nell'atto di concessione saranno indicate le generalità, il codice fiscale ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa oltre ad eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune. L'ufficio Patrimonio richiederà ai Settori interessati il preventivo parere.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali, di cui alla legge 28 marzo 1991 n. 112, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) **a termine, per la durata massima di anni 10 per le occupazioni del soprasuolo e 19 anni per quelle del sottosuolo.**¹

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

Qualora l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, l'Amministrazione dovrà imporre particolari disposizioni al concessionario.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno deve essere prestata idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

¹ La lettera d) dell'art. 5 è stata modificata per la durata massima della concessione da anni 5 ad anni 10, con deliberazione di C.C. n. 29 del 28/03/2007

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione.

Il Dirigente del Settore Patrimonio, ovvero il Sindaco possono sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8

Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 9

Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10

Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza. Quando si tratta di rinnovo dell'occupazione per lavori edili, l'istanza deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 11

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi nonché le sanzioni previste dall'art. 20 del Regolamento.

C A P O II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

Disposizioni generali

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, modificato dal D.Lgs. 28.12.1993, n. 566, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo Comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 13²

Graduazione della tassa Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1[^] categoria:

- ALMESE
- AVIGLIANA
- BARDONECCHIA
- BUSSOLENO
- CONDOVE
- **CUBA**
- DELLA REPUBBLICA (PIAZZA) controviale e giardini
- DEL MUNICIPIO (PIAZZA)
- FRANCIA (CORSO) controviali e giardini adiacenti
- **GERMANIA**
- GRAMSCI
- **ITALIA**
- **NAZIONI UNITE**
- **RUSSIA**
- SAGRA SAN MICHELE
- SAN MASSIMO
- **SPAGNA**
- SUSÀ
- TOGLIATTI (CORSO)
- **TUNISIA**
- **UNGHERIA**
- XXIV MAGGIO e controviali
- AREA MERCATALE SANTA MARIA (Vie SILVIO PELLICO E RISORGIMENTO)

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2[^] categoria:

- ANTONELLI
- ANTONY (C.SO)
- BASAGLIA FRANCO
- BATTISTI
- BENDINI
- BENDINI (P.ZZA)
- BOVES
- CASTAGNEVIZZA
- CATTANEO

² L'art. 13 è stato modificato integrando l'elenco con le nuove vie evidenziate in grassetto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 29/11/2001 e ulteriormente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 17/12/2003.

- CEFALONIA
- CIMAROSA
- COLLE DEL LYS
- CONCORDIA (P.ZZA)
- CORDERO MARIA
- COSTA A.
- COSTITUZIONE (Piazzale della)
- CRIMEA
- DE AMICIS
- DE NICOLA ENRICO
- DI VITTORIO
- F.LLI CERVI (C.SO)
- FABBRICHETTA
- JOTTI NILDE (Piazza)
- KENNEDY J.F. (C.SO)
- LATINA
- LEOPARDI
- LEVI PRIMO
- LIBERAZIONE (Piazza della)
- MACEDONIA
- MAGENTA
- MAMELI G.
- MANZONI A.
- MARTINETTO
- MARZABOTTO
- MINGHETTI M.
- MONCENISIO
- MONTELLO (C.SO)
- MORANDI R.
- OBERDAN G.
- PAPA GIOVANNI XXIII (C.SO)
- PASTRENGO (C.SO)
- PASUBIO
- PERENO ITALO
- PERTINI (Piazza)
- PIAN DEL LOT
- PIANEZZA
- PIEMONTE (Viale)
- PLAVA
- PODGORA
- PROVANA A.
- RICHELMY TINO
- ROMA
- ROSSINI G.
- ROSTA
- SAN FRANCESCO D' ASSISI
- SANT' ANNA DI STAZZEMA
- SAURO N.
- STAFFETTE PARTIGIANE
- TORELLO (P.ZZA)
- TORINO
- TORINO-DRUENTO
- TORINO-PIANEZZA
- TOSCANINI
- VENARIA
- VERDI

- VILLA CRISTINA
- XX SETTEMBRE

AREE MERCATALI DI BORGATA PARADISO - PIAZZA TORELLO E PIAZZA CONCORDIA.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^a categoria:

Tutte le altre vie non elencate nella 1^a e 2^a categoria compreso l'area mercatale di Oltre Dora.

Nel caso di apertura o denominazione di nuove vie o aree pubbliche, dovrà essere stabilita nella stessa deliberazione la categoria di appartenenza, agli effetti della tassa occupazione suolo pubblico.

Art. 14³

Criteria per la determinazione della tassa.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione. Le fasce orarie, non frazionabili, sono le seguenti:

- a) **Fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 14,30 (9 ore e mezzo complessive)**
- b) **Fascia oraria dalle ore 14,31 alle ore 20,00 (5 ore e 29 minuti complessive)**
- c) **Fascia oraria dalle ore 20,01 alle ore 24,00 (3 ore e 59 minuti complessive)**
- d) **Fascia oraria dalle ore 00,01 alle ore 4,59 (4 ore e 58 minuti complessive)**

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente a 1.000 mq.

³ L'art. 14 è stato modificato per le fasce orarie con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 17/12/2003.

Art. 15

Misurazione dell'area occupata - criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

L'occupazione soprastante al suolo pubblico con cartelloni, stendardi, gonfaloni e simili, va applicata unicamente al perimetro della facciata o della eventuale somma delle facce prospiciente la superficie terrestre.

Art. 16

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisutata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 18

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 19

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Sono gli enti pubblici e privati diversi dalla società, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le associazioni culturali, sportive, religiose e le pro-loco quando operano con il patrocinio del Comune;
- i) le occupazioni da parte delle vetture adibite all'esercizio dell'attività di autoservizio pubblico non di linea a mezzo taxi durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;⁴
- l) le occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici in occasione di manifestazioni, iniziative e attività da loro svolte;⁵
- m) i passi carrai;⁶**
- n) le occupazioni del suolo pubblico effettuate con tende o simili fisse o retrattili, che siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi stessi.⁷**

⁴ La lettera i) dell'art. 19 è stata aggiunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23/02/2000.

⁵ La lettera l) dell'art. 19 è stata aggiunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 28/09/2000.

⁶ La lettera m) dell'art. 19 è stata aggiunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 17/12/2003.

⁷ La lettera n) dell'art. 19 è stata aggiunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 17/12/2003.

Art. 20

Sanzioni

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50, comma 1, del D.L. 507/1993, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.03.1934 n. 383 e successive modificazioni.

Le ammende applicabili sono quelle previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 219 del 22.07.1987.

Art. 21

Norme finali.

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 23/4 del 23.07.1949 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Art. 23

Disposizioni transitorie

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per il 1994, e già iscritti a ruolo per detto esercizio, non devono presentare la denuncia prevista dall'art. 50 del D. Lgs. 507/93, nel caso non vi siano variazioni nella superficie tassabile.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo la tassa dovuta per il 1994 è pari all'importo 1993 aumentato del 10%, e viene recuperata a mezzo ruolo 1994.

Per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, e per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa per il 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

